



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

AS 2869

*“Conversione in legge del dl 29 marzo 2004, n.80,
recante disposizioni urgenti in materia di enti locali”*

All'art. 5 aggiungere il seguente comma

2-bis. All'art.3, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n.350, eliminare le parole *primo periodo*

L'emendamento mira a consolidare nel monte dei trasferimenti erariali agli enti locali le risorse derivanti dall'applicazione del tasso di inflazione programmato per il 2003.

Appare quanto mai singolare non riconoscere, anche per l'anno 2004 e seguenti, tale tipologia di risorsa che, proprio per sua stessa natura, è destinato ad adeguare i trasferimenti al reale costo dei beni e dei servizi, ed è, per di più, volto a colmare situazioni di particolare arretratezza e disagio di determinati enti locali in particolari strutturali situazioni di debolezza che, in caso contrario, vedrebbero aumentare inevitabilmente la loro situazione di instabilità.

Dopo l'art. 7 inserire il seguente articolo 7-bis

1. Il comma 15 dell'art. 29 della legge 27 dicembre 2003 n. 289, è abrogato.

L'emendamento mira ad eliminare le sanzioni previste dalla legge finanziaria 2003 per gli enti che non hanno rispettato il patto per il 2003. L'impossibilità di operare assunzioni, secondo le regole che annualmente vengono previste da apposito dpcm per tutte le amministrazioni locali, nonché l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento per investimenti determinerà inevitabilmente un aggravio della situazione generale degli enti. Va peraltro sottolineato che la spesa per investimenti non è, per l'anno 2004, computata ai fini del patto di stabilità interno.

Dopo l'art. 7 inserire il seguente articolo 7-bis

1.All'art. 3, comma 50, primo periodo, dopo le parole *i maggiori oneri di personale* inserire le parole **pari al 5,66%**.

Come più volte evidenziato, è necessario detrarre dal calcolo del disavanzo utile ai fini del patto di stabilità per l'anno 2004, tutti i maggiori oneri di personale determinati dal rinnovo del contratto dei dipendenti 2002-2003, i cui costi derivano da un accordo governo-sindacati le cui conseguenze non possono ricadere sui bilanci degli enti locali. Non può essere accettata una interpretazione restrittiva e unilaterale di maggiori oneri, né questi possono essere semplicemente desunti dalla relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge finanziaria.

Dopo l'art. 7 inserire il seguente articolo 7-bis

1.I comuni con più di 5000 abitanti e le Province che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 previste dall'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n.289, commi 4, 5, 6 e 7, possono assumere personale a tempo indeterminato oltre il limite imposto dall'art. 3, comma 60 della legge 24 dicembre 2003, n.350 purchè sussistano le seguenti condizioni: a) che le nuove assunzioni risultino contenute nel 90% dei posti vacanti risultanti dalla dotazione organica dell'ente approvata per l'esercizio 2003; b) che vengano utilizzate graduatorie di concorsi pubblici, previa definizione di un programma straordinario di assunzione di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità delle amministrazioni interessate; c) che, oltre ai vincoli previsti dall'art.3, comma 60 della legge 24 dicembre 2003, le singole assunzioni non comportino un aumento della spesa del personale; d) che il rapporto tra spese correnti e costo del personale non sia superiore al 20%; e) che le amministrazioni, per ogni assunzioni, rilascino una autocertificazione che attesti la coerenza e il contenimento della spesa nel senso previsto dal presente articolo.

L'emendamento mira a sanare situazioni specifiche di enti locali che si avvalgono di personale a tempo determinato in percentuali assai elevate- pur avendo graduatorie valide - che deve essere periodicamente riassunto, con evidenti conseguenze sulla pianificazione delle attività dell'ente nonché sul bilancio.